COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

41.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Missioni:

PRESIDENTE 298

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge n. 3000 con assorbimento delle proposte di legge nn. 141, 195, 495, 559, 738, 2653 e 2899. Rinvio del seguito della discussione delle proposte di legge nn. 603, 1743 e 2006*):

Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3000);

PICA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (141);

PATRIARCA: Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 (195);

IANNIELLO e GAVA: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (495);

PICA ed altri: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale (559);

PAG.

BARDOTTI e BORGHI: Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare (603);

GIORDANO ed altri: Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali (738);

BUZZI ed altri: Modificazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (1743);

SALVATORI: Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali; costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato (2006);

ROBERTI ed altri: Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale (2653);

ALOI: Norme per il funzionamento della scuola materna ed immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti (2899) 298

PRESIDENTE . . . 298, 300, 301, 302, 306, 310, 312, 313, 314, 315, 316

BARDOTTI, *Relatore* 299, 311, 312, 313

BELLISARIO 302

BIASINI 315

BUZZI 302, 312

CASTIGLIONE 311, 314, 316

CHIARANTE 310, 311, 316

FINELLI 315

PAG.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione* 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310
MASULLO 313, 316
RAUSA 315, 316
ROMITA 301, 302
SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 299, 300, 311, 313 314, 315
TEDESCHI . . 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310

Votazione segreta:

PRESIDENTE 317

La seduta comincia alle 9,30.

RAUSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, per la seduta odierna gli onorevoli Miotti Carli Amalia e Reale Giuseppe sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3000); e delle proposte di legge Pica ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (141); Patriarca: Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 (195); Ianniello e Gava: Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (495); Pica ed altri: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale (559); Bardotti e Borghi: Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare (603); Giordano ed altri: Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali (738); Buzzi ed altri: Modificazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale (1743); Salvatori: Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali; costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato (2006); Roberti ed altri: Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale (2653); Aloi: Norme per il funzionamento della scuola materna ed immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti (2899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 maggio 1974; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pica ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale »; Patriarca: « Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 »; Ianniello e Gava: « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale »; Pica ed altri: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale »; Bardotti e Borghi: « Norme interpretative della legge 24 settembre 1971, n. 820, concernente norme sull'ordinamento della scuola elementare »; Giordano ed altri: « Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali »; Buzzi ed altri: « Modificazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale »; Salvatori: « Immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti delle scuole materne statali; costituzione delle direzioni didattiche e stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato »; Roberti ed altri: « Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale »; Aloi: « Norme per il funzionamento della scuola materna ed immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti ».

Come i colleghi ricordano, nella precedente riunione abbiamo esaurito la discussione sulle linee generali. Passiamo, pertanto, alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

BARDOTTI, *Relatore*. La mia replica sarà breve anche perché mi pare che dalla discussione che si è svolta nella precedente seduta siano emersi alcuni punti di convergenza negli interventi di colleghi appartenenti ad ogni parte politica. Questi punti di convergenza possono essere riassunti in breve sintesi dicendo che tutti concordano sulla esigenza di chiudere rapidamente il capitolo che è destinato a trasformare un personale che si trova in condizioni a carattere precario in un personale finalmente immesso nei ruoli della scuola materna statale, sia per quanto riguarda gli insegnanti, sia per quanto si riferisce agli assistenti.

Tutti i membri della Commissione sono concordi nel ritenere ormai urgente e indifferibile la soluzione del problema del personale, stralciandolo da tutto il complesso delle proposte che sono al nostro esame e che sono abbinate al disegno di legge n. 3000, che è stato già approvato dal Senato. Il problema del personale si pone in quanto non sono stati effettuati dei concorsi e quindi il personale in servizio non ha avuto la possibilità di cimentarsi con prove di esame.

Un altro punto di convergenza riguarda il rinvio del complesso di tutti gli altri problemi.

La Commissione ha convenuto inoltre sull'esigenza che venga fornita un'informazione esauriente sulle condizioni attuali della scuola materna di ogni tipo, sia statale, sia non statale.

Cioè la Commissione è dell'avviso che, prima di affrontare il tema generale dell'intervento pubblico nel settore dell'educazione infantile, sia indispensabile per il ministero essere in possesso di una informazione completa e generale sulla materia. È una proposta che tutti i settori hanno accolto. Successivamente – mi pare che questo sia il terzo punto emerso dalla discussione – a questa informazione fornita alla Commissione dal Governo, si deve affrontare la tematica generale della scuola materna. Questi sono i punti – secondo me – sui quali, pur tenendo conto della varietà delle argomentazioni, ci si è trovati d'accordo.

Per procedere rapidamente all'approvazione bisogna che si tratti di un provvedimento *una tantum*; è necessario, cioè, considerarlo una norma di sanatoria. La Commissione desidera, infatti, che questo sia l'ultimo provvedimento destinato a disciplinare il settore della scuola materna, per la quale, nel contempo, non si deve limitare l'accesso ai ruoli. Tale è anche il contenuto di un emendamento presentato dall'onorevole Castiglione. La Commissione intende poi che sia sospesa – o per lo meno arginata – ogni forma di proliferazione di istituzioni scolastiche che preparino insegnanti di scuole materne perché questo settore dovrà essere disciplinato da una legge organica che la Commissione esaminerà fra non molto. Si è discusso anche sulla possibilità di apportare emendamenti al testo che ci proviene dal Senato; esso si presta ad ulteriori considerazioni, soprattutto per quanto concerne i corsi abilitanti e la possibilità di organizzarli. Mi è sembrato di capire che si preferirebbe approvare il testo così come ci è pervenuto per evitare che il provvedimento sia rinviato ad un periodo non adatto alla realizzazione dei corsi suddetti. E questo dovrebbe avvenire entro il corrente mese. Solo allora l'amministrazione scolastica tenterà di organizzare i corsi abilitanti (di sessanta giorni per gli insegnanti e di trenta per gli assistenti) nel modo migliore. Superando il termine del 31 luglio si corre il rischio di non poterlo più fare.

Mi sembra di poter sintetizzare così il giudizio del relatore: sul provvedimento convergono opinioni positive, ma a condizione che esso costituisca una sanatoria, da attuarsi *una tantum*, che si proceda all'esame generale della situazione scolastica e che si sospenda questa indiscriminata proliferazione di scuole che preparano insegnanti di scuola materna. Soddisfatte queste esigenze, mi pare che la Commissione debba esprimersi favorevolmente sull'approvazione di questo provvedimento.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ringrazia gli onorevoli intervenuti e ribadisce l'opportunità di puntualizzare la situazione della scuola materna. Crediamo nella urgente riconsiderazione generale del settore; pertanto, accettiamo la proposta del relatore, che è poi la sintesi di tutti gli interventi, per riprendere successivamente l'esame dell'argomento. Il Governo ha già affermato in altra sede, e lo ribadisce qui, la necessità di una verifica della legge istitutiva n. 444 ed invita la Commissione ad approvare questo provvedimento, che ha il carattere di una sanatoria e si aggancia, in un certo senso, alla legge n. 444, nel senso di bandire dei concorsi speciali. In altri termini, con questo provvedimento pensiamo di riservare, sulle aliquote che si creeranno con l'anno scolastico futuro, i due terzi al personale di cui ci occupiamo. All'inizio si trattava di una proposta parziale, di una prima risposta a questo personale, che attendeva e reclamava giustamente un diverso spazio, che

nello stato giuridico non era possibile trovare. Il disegno di legge non aveva altre ambizioni. Lo presentammo come un canovaccio e venne istituito un metodo nuovo: abbiamo via via apportato dei miglioramenti, anche sulla base dei contributi che sono venuti dal Senato. Il relatore ha detto la verità quando si è riferito all'*iter* del provvedimento: abbiamo voluto migliorarlo volta per volta, perché l'argomento della scuola è particolare e delicato.

Qualcuno ha chiesto per quale motivo abbiamo riservato i due terzi dei posti sulle disponibilità che si creeranno con l'anno scolastico futuro, anziché un quinto, come è stabilito dalla legge n. 444. La proposta di riservare i due terzi è stata formulata nella Commissione del Senato e il Governo non ha avuto difficoltà ad accettarla, anche perché diversamente non avremmo potuto immettere nei ruoli tutto il personale. Si tratta infatti di 16.000 insegnanti di scuola materna e di 8.000 assistenti. Il disegno di legge riguarda infatti questa massa di personale.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Castiglione, sono d'accordo con l'atteggiamento assunto dal relatore. Prego l'onorevole Castiglione di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno nel quale si inviti e si impegni il Governo, nel momento in cui bandirà il concorso speciale riservando i due terzi dei posti al personale del quale ci occupiamo, ad utilizzare contestualmente il rimanente terzo e a metterlo a disposizione dello stesso personale attraverso un concorso ordinario.

Non possiamo accettare l'altro emendamento preannunciato dall'onorevole Castiglione, innanzitutto perché l'approvazione del provvedimento verrebbe differita nel tempo, mentre la categoria attende che noi esprimiamo un parere positivo; in secondo luogo, perché non possiamo accettare la formulazione dell'emendamento stesso. Non possiamo dire infatti che « i provvedimenti di nomina in ruolo di cui al presente articolo avranno corso successivamente al bando del primo concorso ordinario per insegnanti di scuola materna statale ». Significherebbe dire: vi immettiamo nei ruoli, ma dobbiamo aspettare il bando del primo concorso ordinario per insegnanti di scuola materna statale. Possiamo accettare un ordine del giorno con il quale si impegni il Governo – ripeto – a bandire un concorso anche per il rimanente terzo in relazione alla disponibilità dei posti per l'anno venturo. In sostanza questi posti dovranno essere ricoperti con il personale che abbiamo attualmente, previo il superamento dei corsi abilitanti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Castiglione, debbo dire che in questi anni e anche con l'attuale gestione non si è proceduto a riconoscimenti di scuole magistrali. Posso dire fin d'ora, quindi, che accoglierò questo ordine del giorno – se il relatore è d'accordo – come raccomandazione.

PRESIDENTE. Debbo formulare una proposta procedurale, che dovrebbe soddisfare tutte le esigenze.

La Commissione, a questo punto, dovrebbe procedere alla scelta del testo base per il passaggio all'esame degli articoli e contestualmente decidere il destino di alcune proposte di legge (alcune sono abbinate al disegno di legge n. 3000 soltanto per qualche articolo che presenta delle connessioni); esaminati gli articoli del testo base, si dovrebbe sospendere la votazione finale segreta e passare alla discussione, sempre in sede legislativa, delle proposte di legge riguardanti le modifiche all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, che sono iscritte al punto successivo dell'ordine del giorno della Commissione.

In quella sede, il ministro della pubblica istruzione, che ha aderito all'invito che gli è stato rivolto in una precedente seduta, venendo nella nostra Commissione, potrebbe fornire chiarimenti circa l'orientamento del Governo sui temi dell'articolo 17 della legge delega sullo stato giuridico del personale della scuola e sui corsi abilitanti ordinari e speciali. In questo modo ogni gruppo, in relazione alle dichiarazioni del ministro, sarà in grado di assumere le proprie determinazioni.

TEDESCHI. Mi dispiace, ma non posso essere d'accordo. A mio avviso si è perduto di vista uno degli aspetti più importanti del discorso intorno al quale la Commissione si è intrattenuta nelle ultime due riunioni. Tali conclusioni per la verità erano difformi da quanto hanno affermato l'onorevole Bardotti e il sottosegretario Smurra. È vero infatti che in ordine al provvedimento che stiamo esaminando non sono emerse riserve sul merito, nel senso che occorre soddisfare l'esigenza di immettere nei ruoli anche il personale della scuola materna statale. Questo provvedimento, però, preso a sé stante diventerebbe inaccettabile. Per questo abbiamo chiesto che il ministro chiarisse la linea generale che intende seguire. Come abbiamo detto nella precedente riunione, noi abbiamo un disegno di legge che immette nei ruoli un gruppo di insegnanti per i quali l'immissione in ruolo non era pre-

vista dall'articolo 17 della legge delega; quanto meno, non era prevista per una parte di essi, ad esempio quelli che non sono abilitati. Invece, noi ci troviamo di fronte ad un'ordinanza, emessa nel febbraio dall'onorevole ministro, la quale a nostro modo di vedere ha tolto certe possibilità a molte categorie di docenti, che hanno i requisiti richiesti dall'articolo 17.

PRESIDENTE. Lei sta entrando nel merito, il che – secondo la mia proposta – non le verrebbe precluso nel corso di questa seduta.

TEDESCHI. Vorrei formulare una proposta, che intendo motivare. Ad un certo momento dovremo pur esaminare gli articoli: ma a che *pro*, onorevole presidente?

PRESIDENTE. È il regolamento che lo impone: siamo in sede legislativa. Per non compromettere nulla, non procederemo alla votazione finale.

TEDESCHI. Dovremmo allora chiedere l'inversione dell'ordine del giorno. Il ministro avrebbe così l'opportunità di chiarire la sua posizione. Se dovesse persistere il sospetto che entra nei ruoli un non abilitato, che otterrà l'abilitazione solo in un momento successivo, e non coloro che sono già abilitati e ricoprono incarichi a tempo indeterminato (per esempio, i maestri non licenziabili e gli insegnanti comandati). Questa legge, che si occupa di un problema che è giusto risolvere, diverrebbe una odiosa discriminazione e, al limite, perfino fonte di favoritismi. Ecco perché la questione è rilevante. Se non abbiamo la certezza di come si svilupperà il resto del discorso, saremo costretti a chiedere formalmente la inversione dell'ordine del giorno. In altri termini, ritengo che questa legge che approveremo, che pur condivido nel merito, diventa pessima se attua discriminazioni.

PRESIDENTE. Ho capito perfettamente il suo pensiero; mi sembra tuttavia che la sua esigenza sia soddisfatta dalla proposta da me avanzata. Avevo appreso dalla discussione sulle linee generali che il gruppo comunista non dissente sul merito della legge. Per questo motivo ritenevo possibile approvare gli articoli nella loro stesura. Sapevo che il suo gruppo avrebbe espresso un giudizio relativamente negativo su questa legge nel caso in cui questa non venisse completata da una opportuna normativa. Sospendendo il voto finale per ascoltare il Governo su altri aspetti del problema, mi pare che le esigenze del suo gruppo siano perfettamente soddisfatte, visto che non vi è motivo di votare contro i singoli articoli, nel merito accettabili. Il voto conclusivo finale è indubbiamente subordinato a quel che il Governo ci dirà.

TEDESCHI. E se a quel punto il gruppo comunista ritenesse opportuno che questo problema sia affrontato in aula?

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, tutto è possibile. Per questo ho proposto una sospensione, dopo aver esaurito l'esame degli articoli. In caso contrario, dovremmo invertire l'ordine del giorno e reinvertirlo successivamente per ritornare all'esame dell'articolato. Anche proceduralmente è poco normale: due inversioni in una mattina mi sembrano veramente troppe.

TEDESCHI. Ci sono anche delle riserve: l'emendamento Castiglione rimane? Non è un problema di merito. Ce n'è anche uno che, forse, nel merito dovremo proporre noi. Le pare giuridicamente valido che si consegua l'abilitazione dopo essere entrati nei ruoli?

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono a disposizione della Commissione per parlare dell'argomento quando il presidente lo riterrà opportuno. Vorrei dire all'onorevole Tedeschi che è del tutto normale che nell'esame dell'articolato si possano esprimere riserve e concretizzarle in emendamenti: è la normale attività legislativa.

Vorrei fare una seconda osservazione: la correzione stabilita dall'onorevole Tedeschi mi sembra estremamente labile. Essa presenta una evidente forzatura laddove tocca un argomento riguardante un ordine di scuole che permette cattedre o posti orari mentre ci stiamo occupando della sistemazione della scuola materna che non pone problemi di cattedra. Sono questioni che, a mio avviso, non esistono sul piano logico, ma su quello politico. Non è mio compito, ma certamente sul piano logico non vi sono correzioni da apportare. È chiaro, comunque, che il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Tedeschi, insiste nella sua proposta di inversione dell'ordine del giorno?

TEDESCHI. Insisto.

ROMITA. Forse è possibile trovare una via conciliativa. Mi sembra di aver capito che al

gruppo comunista, e forse anche ad altri gruppi, interessa conoscere subito l'opinione del Governo. Il che non mi sembra impossibile, senza bisogno di invertire l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il regolamento deve essere rispettato rigorosamente. Il ministro può parlare quando vuole, ma sull'argomento all'ordine del giorno.

Quindi, a me pareva che la soluzione che avevo proposto conciliasse veramente tutte le esigenze. È un procedimento che a volte viene adottato anche in Assemblea. In questo modo potremmo votare gli articoli, sui quali non ci sono grandi difficoltà; e comunque ci sarebbe la possibilità di chiedere la rimessione in Assemblea prima dell'apertura della votazione finale segreta, dopo aver accolto le dichiarazioni del ministro sull'altro punto all'ordine del giorno.

Ripeto, mi pareva che fosse la soluzione corretta dal punto di vista regolamentare e in grado di soddisfare tutte le esigenze. Se l'onorevole Tedeschi insiste per l'inversione, sa che dovremo rinviare l'approvazione finale del provvedimento ad altra seduta.

TEDESCHI. All'altra seduta ci si potrebbe arrivare in tanti modi, anche parlando su tutti gli articoli, presentando emendamenti e via dicendo. Il regolamento non deve servire a coprire delle riserve. Il presidente deve capirmi: io sto cercando di avere delle risposte dal ministro su alcuni argomenti da quando intervenni in aula sul decreto relativo all'inizio dell'anno scolastico: sarò sfortunato, ma non sono riuscito ancora ad ottenere queste risposte. D'altra parte, perché lei ci deve mettere nelle condizioni di dover chiedere la rimessione in Assemblea di un provvedimento, del quale avremmo già approvato gli articoli?

C'è un nodo politico che dobbiamo sciogliere. In fondo siamo un'assemblea politica e non possiamo trincerarci dietro il regolamento.

BELLISARIO. Il ministro potrebbe prendere la parola sul disegno e sulle proposte di legge che stiamo discutendo e, poiché essi presentano delle connessioni con i provvedimenti successivi riguardanti l'articolo 17 della legge n. 477, estendere la sua trattazione appunto all'articolo 17.

BUZZI. Forse è eccessivo dire che è necessario procedere all'inversione degli argomenti: nel corso del dibattito sia l'onorevole Tedeschi sia alcuni oratori del gruppo democristiano e io stesso abbiamo stabilito delle connessioni tra i provvedimenti che stiamo discutendo e le modifiche all'articolo 17 della legge n. 477, sia pure motivando diversamente la difformità delle soluzioni adottate. Pertanto, a mio avviso rientra nel merito di questo argomento anche la valutazione di quella che è la politica che il Governo intende seguire in ordine all'articolo 17 citato.

In conclusione, è possibile seguire molte strade. Se vogliamo farci carico della preoccupazione del gruppo comunista, di non essere messo nella condizione di votare gli articoli e poi di assumere una posizione che non escluderebbe la richiesta di rimessione in Assemblea, non ci resta che ascoltare il ministro in sede di replica al dibattito avvenuto sui provvedimenti che stiamo esaminando.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono qui per favorire in ogni modo i lavori della Commissione, ma non posso smentire me stesso. Nel brevissimo intervento che ho pronunciato, ho sostenuto che vi era una differenza qualitativa fra i due problemi all'ordine del giorno. Ora, non posso tornare indietro rispetto a questa dichiarazione nel giro di due minuti.

Detto questo, non mi formalizzo, poiché quello che ho detto è consegnato agli atti della Commissione. Se i membri della Commissione ritengono che io debba aggiungere alcune considerazioni a quelle formulate dal sottosegretario senatore Smurra, non ho niente in contrario ad affrontare subito l'altro argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il ministro svolgerà immediatamente le proprie dichiarazioni sull'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e sui corsi abilitanti, in sede di replica agli intervenuti nella discussione del disegno di legge n. 3000, data la connessione logica che indubbiamente sussiste, anche sul piano politico, tra tali provvedimenti.

(*Così rimane stabilito*).

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, l'argomento che mi è stato assegnato riguarda da un lato la questione dei corsi abilitanti speciali e ordinari (è una questione che è andata piuttosto avanti nei lavori di questa Commissione), dall'altro il problema, connesso con l'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, del personale non di ruolo.

Per quanto attiene al primo problema io vorrei, in termini estremamente sommari a questo punto della nostra discussione (una discussione più approfondita potrà effettuarsi solamente quando si passerà all'esame del testo del provvedimento), ribadire l'impegno del Governo – già noto da altre fonti – in una duplice direzione: in primo luogo emanare i bandi per la effettuazione dei corsi abilitanti speciali entro l'anno; in secondo luogo prorogare, in considerazione delle molte ragioni che hanno portato a non applicare la legge n. 1074 per quanto si riferisce ai corsi abilitanti ordinari, i termini di tale legge, per consentire che i corsi abilitanti ordinari vengano effettuati a partire dal 1974-75 e fino alla futura riforma universitaria. Si tratta di due problemi che sono connessi, in relazione ai due canali di reclutamento del personale, stabiliti nella legge delega n. 477.

Per quanto riguarda i corsi abilitanti, ci sono alcuni problemi sui quali occorre riflettere. Sulla durata dei corsi mi sembra che in seno al gruppo informale di lavoro si sia verificata una posizione di consenso, che mi auguro si possa ritrovare in sede di Commissione. Infatti, senza nulla togliere alla serietà dei corsi medesimi, mi sembra che la durata ridotta ne renda più facile l'effettuazione. C'è il problema della serietà di questo modo di conseguire l'abilitazione. Credo che sia accettato da tutti il principio che ovviamente i corsi abilitanti non debbono costituire un canale attraverso il quale sia eccessivamente facile conseguire certi scopi, bensì un canale moderno, che consenta di mantenere tutte quante le garanzie circa la serietà e la qualità del prodotto. Sui modi e sulle forme attraverso le quali tutto questo possa essere conseguito sono a disposizione della Commissione. Dico solo che è buona norma far tesoro delle esperienze che abbiamo conseguito, riflettendo anche sugli aspetti negativi che ci sono stati segnalati da più parti in relazione all'unico corso abilitante che si è tenuto. Credo che sia importante tenere nel dovuto conto le considerazioni critiche che sono state formulate, proprio per salvare un principio e un modo nuovo di conseguire l'abilitazione. Occorre liberare il principio dagli elementi negativi, che non sono connessi per loro natura a questa nuova forma di abilitazione.

Per quanto riguarda i corsi abilitanti speciali occorre anche – è una preoccupazione largamente condivisa – cercare di ridurre le categorie che hanno titolo a partecipare ai corsi, rispetto ad un diritto di partecipazione indiscriminato, « planetario ». Occorre in altri termini evitare quegli intasamenti che si sono verificati nella pratica e che sono stati una delle obiettive ragioni di impossibilità effettiva di tenere questi corsi. Anche su questo occorre riflettere circa alcune conclusioni alle quali è pervenuto il gruppo informale di lavoro – se non sono male informato – per vedere se hanno una giustificazione. Dico questo in termini problematici, senza alcuna posizione aprioristica. Quando nel secondo corso abilitante sono ammessi anche coloro i quali sono già in possesso di abilitazione e che intendono conseguirne un'altra, si rischia il ripetersi di una situazione che abbiamo conosciuto e che non è certamente positiva.

C'è un secondo ordine di considerazioni che riguarda l'articolo 17, circa l'interpretazione che ne è stata data in via amministrativa. Si tratta di un impegno politico che io ho assunto per portare avanti questa politica, che tende a superare le condizioni di precariato nella scuola italiana, ma che evidentemente costituisce un problema distinto dall'applicazione e quindi dall'interpretazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Per quanto attiene all'articolo 17 citato, è incontestabile il fatto che in sede amministrativa è stata data un'interpretazione ampia, certamente non restrittiva. Non possiamo considerare conclusa l'« operazione articolo 17 ». In termini di informazione posso fornire la notizia che la concreta applicazione dell'articolo 17 citato in periferia sta procedendo con la solerzia degli uffici. Entro il 10 luglio – oggi, secondo le notizie che ho – dovrebbero concludersi tutte le operazioni che debbono portare alla pubblicazione degli elenchi degli aventi titolo.

C'è poi la questione del personale incaricato a tempo indeterminato e con abilitazione, ma che non rientra nell'articolo 17 anche con l'interpretazione più larga possibile. L'onorevole Tedeschi mi consenta di dire che gli ho risposto qualche mese fa in questa sede, quando discutemmo proprio dell'applicazione dell'articolo 17 e dei limiti oggettivi che si ponevano, pur avendo la massima buona volontà di una interpretazione la più ampia possibile del testo della legge. In sostanza, non era possibile interpretare tale articolo in modo tale, da aggiungere sostanzialmente un articolo 17-*bis*, realizzando di fatto un'altra legge.

Ora il problema si pone – come vado ripetendo da molti mesi – nel senso che occorre operare per poter arrivare a superare certe condizioni di precariato nella scuola italiana. Credo che questo sia un fatto incontestabilmente positivo. Bisogna comunque operare

precisando in un apposito provvedimento di legge – il Governo ha dimostrato la propria disponibilità in questo senso – quali sono i vincoli da tenere presenti.

Ritengo in primo luogo che è quanto mai auspicabile che noi cerchiamo di portare avanti una politica del personale che sia strettamente connessa con la politica della scuola, che non sia, in altri termini, rinchiusa in se stessa, altrimenti corriamo il rischio di venirci a trovare in una condizione di notevole illogicità. Quindi, se noi consideriamo che i beneficiari dell'articolo 17 sono oltre centomila e che questa immissione in ruolo potrà provocare certamente dei problemi, sui quali eventualmente mi potrò soffermare più avanti, credo che la necessità di collegare la politica del personale – nel caso specifico l'immissione in ruolo – alle esigenze della scuola, all'utilizzazione e alla collocazione del personale medesimo, sia largamente riconosciuta dalla Commissione. Diversamente, noi porteremmo avanti una politica di autosufficienza del personale, al di là delle finalità per le quali il personale esiste ed opera nella scuola italiana.

Un altro obiettivo è quello di assicurare la qualificazione e non la dequalificazione nella scuola italiana.

Il terzo punto da tenere presente è quello di esaminare in modo critico la legislazione vigente e i modi d'essere della politica del personale nella scuola italiana, per vedere se esistano dei meccanismi tali da ricreare, periodicamente e permanentemente, il deprecato fenomeno del precariato. Se così è, occorrerà eliminare questi meccanismi di formazione periodica e quindi permanente del precariato, che non è altro che l'anticamera di tutte le pressioni che vengono poi esercitate sul Parlamento, frantumando un indirizzo unitario e generale in una serie di casi speciali, di condizioni particolari che vanno sanate, dando origine quindi a quel fenomeno certamente negativo delle « leggine » per il personale, che certamente caratterizza la nostra legislazione scolastica e che rende così difficile e pesante la gestione del personale e, più in generale, la gestione della scuola. Tutti questi problemi si rifrangono in una serie di successivi passaggi per quanto riguarda la gestione della scuola, compreso il problema dell'apertura dell'anno scolastico.

Con questi limiti e con questo spirito il Governo intende seguire una certa direzione di marcia. Se posso essere estremamente esplicito, forse brutale, debbo dire che, nel momento in cui si effettua un'immissione in ruolo *ope legis* di oltre centomila insegnanti in base all'articolo 17, il Governo avrebbe potuto anche assumere un atteggiamento di pausa, ritengo in modo legittimo e per molte ragioni. Il Governo invece ha assunto una posizione di disponibilità per superare anche quelle condizioni residue di precariato che esistono nella nostra scuola e ha intenzione di dare corpo a questa disponibilità attraverso un apposito disegno di legge. Dico subito che non ho niente in contrario a che questo disegno di legge sia preceduto da un dibattito in Commissione, per l'individuazione dei vari casi, categorie ed interessi. È un disegno di legge, insomma, che deve essere espresso con la ponderazione necessaria. Non possiamo precipitarci a redigere un testo, che rischierebbe di non essere neppure l'inizio di un risanamento della situazione, di una marcia nuova, che impedisca il riformarsi permanente di queste condizioni precarie, che spingono in vario modo ad una legislazione disordinata. Dobbiamo invece agire con l'urgenza che il caso richiede, ma anche con la ponderazione necessaria, per un risanamento che ci consenta finalmente di arrivare, a velocità di crociera, ad una condizione di tipo diverso. Ripeto, sono disponibile – se, come e quando la Commissione lo riterrà opportuno – a discutere, entrando *in medias res*, il nuovo provvedimento da prendere. Il Governo ritiene insomma che sia necessario avere tutti gli elementi, compiere tutte le riflessioni necessarie, ma con questo non si sottrae a nessun dibattito. Mi sembra di essere molto chiaro ed esplicito, come del resto in altre occasioni. Ripeto ancora di non considerare l'articolo 17 come tale da escludere questa operazione in riferimento al precariato. Sono disponibile a far seguire all'articolo 17 un articolo 17-*bis*, che possa portare avanti e a conclusione quest'azione di risanamento, evidentemente con prudenza ed equilibrio.

Anche in questo caso bisogna chiarire i termini: non si può immaginare che tutti coloro i quali si vengono a trovare, anche marginalmente, nel meccanismo della scuola italiana, automaticamente siano riassorbiti e portati in ruolo. Credo che questa sia una visione che non potrebbe trovare il consenso di nessuno.

Ora, poiché la discussione è legata ad un provvedimento che riguarda l'immissione in ruolo, ma per un'altra categoria, per un altro ordine di scuola, con una storia diversa, con una base giuridica completamente diversa, senza nessun riferimento all'abilitazione specifica, alla cattedra, al posto orario, mi trovo obiettivamente in qualche difficoltà. Non so a questo punto se parlo troppo o troppo poco.

Non posso passare all'esame dell'articolato di un altro provvedimento, che sta al punto immediatamente successivo dell'ordine del giorno della Commissione. Ho voluto mantenere questa mia esposizione in termini generali e soprattutto politici, non entrando nel merito specifico di alcuni problemi.

In sostanza, c'è l'argomento riguardante gli incaricati a tempo indeterminato che, non avendo conseguito l'abilitazione per determinate ragioni, non hanno potuto beneficiare dell'articolo 17. Ciò pone l'esigenza della riproduzione dell'articolo 17 per quote di età, per *tranches* successive.

Ci sono poi altre questioni particolari, come quella degli insegnanti di scuola media utilizzati nella scuola secondaria superiore. Altri problemi riguardano i maestri laureati, i maestri incaricati a tempo indeterminato. Sono questi ed altri i problemi sui quali si deve riflettere.

Non so se debbo aggiungere a questo punto che anche dall'esame delle proposte di legge che sono state presentate da varie parti in Parlamento non si ritrovano determinate categorie, che al contrario sono presenti nel testo del gruppo informale di lavoro per i corsi abilitanti speciali. È un fatto che può essere interessante dal punto di vista indicativo. A questo punto ci resterebbe un'area di problemi di tipo diverso: una cosa è il conseguimento dell'abilitazione per determinate categorie, altra cosa è l'immissione in ruolo non di queste, ma di altre categorie. Non c'è in altri termini identificazione fra le categorie che frequentano i corsi abilitanti speciali e quelle che è possibile pensare debbano essere immesse in ruolo, al fine di risanare la « piaga » del precariato nella scuola italiana.

È un accenno che ho voluto fare, ma credo che sia sufficientemente chiaro e si ricolleghi al ragionamento che poc'anzi ho esposto. Non credo che sia opportuno riassorbire automaticamente qualsiasi posizione esistente nella scuola italiana, per poche ore o per attività del tutto particolari. Questo meccanismo ha creato un appesantimento di personale, di spese correnti, di rigidità di bilancio che non credo possa provocare degli effetti positivi per il miglioramento della scuola. Quest'ultimo è lo obiettivo di qualsiasi politica che si faccia all'interno della scuola e che deve riguardare i programmi, le attrezzature, gli ordinamenti e via dicendo. Si tratta di farlo, evidentemente, nel rispetto più rigoroso degli interessi legittimi, nella valutazione la più comprensiva del ruolo insostituibile degli insegnanti e del personale della scuola.

La mia esposizione è serena, nel senso che riguarda dei problemi residui, per complessi che possano essere, dopo la più grossa immissione in ruolo *ope legis* che sia stata operata dal legislatore. Si è trattato di un'immissione in ruolo che ha provocato dei problemi e ha determinato dei riflessi sulle stesse questioni che stiamo discutendo.

Mi trovo sempre a disagio, nel senso che non so se debbo entrare o meno nel merito. È possibile immaginare che nella fase applicativa dell'articolo 17 si crei del personale in soprannumero nella scuola secondaria superiore. Io credo che il personale in soprannumero nella scuola secondaria superiore possa essere determinato dall'applicazione della legge n. 468; conseguentemente, però, si avrebbero dei posti disponibili nella scuola media, determinati proprio dallo scorrimento del personale interessato dalla legge n. 468 dalla scuola media alla scuola secondaria superiore. Nel momento in cui tutto il personale avente titolo ai sensi dell'articolo 17 entra in ruolo e arriva alla scuola secondaria superiore, ecco che si possono creare delle situazioni soprannumerarie. Anche questo è un problema delicato sul quale occorre riflettere e forse questa potrebbe essere l'occasione per farlo dal punto di vista legislativo. Non dovrebbe essere di grande giovamento per la funzionalità della scuola la creazione di un personale che sostanzialmente, in quanto soprannumerario, non avrebbe una specifica funzione. Il problema si potrebbe complicare intellettualmente, in quanto ci sono aspetti delicati riguardanti il periodo di prova necessario. È opportuno quindi trovare una formula attraverso la quale l'eventuale personale soprannumerario (in proposito gli uffici mi hanno fornito una previsione realistica in cifre) possa essere utilizzato in diversi ordini di scuola al fine di raggiungere un'utilizzazione piena, evitando così un'utilizzazione estremamente parziale, nella migliore delle ipotesi, in relazione al soprannumero di insegnanti nell'ordine di scuola di appartenenza. In altri termini, si dovrebbe arrivare ad una utilizzazione, sia pure provvisoria, di tale personale laddove si creino delle condizioni di necessità. Questo non dovrebbe creare nessun inconveniente sul piano degli interessi legittimi degli insegnanti e la nostra scuola potrebbe evitare di ritrovarsi con migliaia di persone poste in una situazione imbarazzante e di difficoltà.

L'intreccio delle nostre leggi può provocare anche fenomeni di questa natura. Io non sono uno specialista e in un primo momento non riuscivo a capire come è possibile che

un incaricato a tempo indeterminato, che abbia la cattedra e il posto orario, possa ritrovarsi soprannumerario. Certi andamenti delle leggi precedenti, certe conseguenze di tali leggi possono provocare condizioni di questa natura. Anche per questa ragione io, dimostrando la mia disponibilità ad andare avanti su questa strada e di non limitarmi alla sola gestione dell'articolo 17, con spirito cordiale, invito la Commissione a procedere nei suoi lavori con riflessione, eventualmente con la possibilità di avere gli elementi oggettivi e documentati sulle varie categorie, al fine di non trovarci domani, pur con la migliore delle buone intenzioni, in una condizione imbarazzante sul piano della funzionalità dell'efficienza, della qualità.

Concludo auspicando che la Commissione approvi nella seduta odierna il disegno di legge n. 3000.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3000.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge, se approvato, assorbirà le proposte di legge Pica ed altri (141), Patriarca (195), Ianniello e Gava (495), Pica ed altri (559), Giordano ed altri (738), Roberti ed altri (2653), Aloi (2899).

Le altre proposte di legge sono state abbinate soltanto perché in via molto parziale contengono materie identiche a quelle discusse oggi. È il caso della proposta di legge Bardotti e Borghi n. 603, la quale tratta dell'ordinamento della scuola elementare e contiene l'articolo 2 che ha attinenza con la nostra materia. L'esame della proposta di legge Bardotti e Borghi deve essere, pertanto, rinviato. L'articolo 2, comunque, deve considerarsi decaduto, in quanto la materia è già stata trattata.

Lo stesso discorso è valido per la proposta di legge Buzzi ed altri n. 1743, la quale contiene, sempre in materia di scuola materna, molte norme che prevedono una procedura particolare per l'istituzione di tale tipo di scuole e altre che riguardano gli ordinamenti. C'è un solo articolo che riguarda la materia che stiamo trattando. È una proposta di legge quindi che resta in vita, all'infuori di tale articolo, e il cui esame va rinviato.

Anche se in misura minore, il discorso è valido pure per la proposta di legge Salvatori n. 2006, che tratta a lungo dell'indizione di concorsi per la sistemazione del personale delle scuole materne, ma parla anche della costituzione delle direzioni didattiche e della stipula di una convenzione tra scuole materne non statali e lo Stato.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione delle proposte di legge Bardotti e Borghi n. 603, Buzzi ed altri n. 1743, Salvatori n. 2006, è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74, che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono nominate in ruolo a domanda, con decorrenza 1° settembre 1974.

Le insegnanti non di ruolo delle scuole materne statali, incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 senza demerito e, per il servizio eventualmente prestato in anni precedenti, con qualifica non inferiore a « buono », sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso abilitante della durata di sessanta giorni.

Il corso di cui al precedente comma, a carattere seminariale, si svolgerà entro il 31 dicembre 1974 ed avrà come programma base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali, emanati con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647.

Il colloquio conclusivo consisterà nella discussione di un argomento proposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4, in merito agli studi compiuti ed alle esercitazioni svolte durante il corso.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione saranno stabilite le modalità relative all'organizzazione dei corsi e all'assegnazione definitiva di sede.

Su questo, come su ogni altro articolo, ogni membro della Commissione può prendere la parola, ma soltanto per parlare dell'articolo in discussione.

TEDESCHI. Onorevole presidente, credo di aver già detto che questo articolo, qualora si muovesse in un'altra logica, potrebbe anche

essere accettato, ovviamente con alcune correzioni di cui ella poco fa ha letto le proposte. È proprio alla luce delle dichiarazioni del ministro che in effetti questo articolo non può non lasciare enormemente perplessa la Commissione.

Il fatto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento distinto, è la conferma che questi insegnanti non erano compresi nell'articolo 17 più volte citato; questo però postula l'immissione in ruolo di insegnanti che sono perfino sforniti di abilitazione. Non vedo come si possa da parte del ministro onorevole Malfatti – quando afferma che dobbiamo vedere la politica del personale strettamente collegata alle esigenze della scuola – sostenere una cosa e il suo contrario. Noi abbiamo sempre richiesto e insistito che appunto le leggi per il personale si ispirassero ad una visione d'insieme, la sola che può tener conto delle posizioni della scuola.

Voglio dare lettura di un passo della circolare che l'onorevole ministro ha diramato a chiarimento dell'ordinanza: « ...sono da considerare incaricati a tempo indeterminato anche gli insegnanti elementari di ruolo comandati a tempo indeterminato nella scuola media ». Se questi dunque sono compresi nell'articolo 17, qualcuno mi vuole spiegare perché mai non sono compresi gli insegnanti di ruolo della scuola media incaricati per il 1973-74 ? È vero che il provvedimento può apparire come un'estensione dell'articolo 17, ma si tratta di un'estensione che va a svantaggio di altre categorie, in particolare di una. In proposito, ho trovato veramente stupefacente il dubbio che possano determinarsi situazioni difficili come quella dei soprannumerari, alla quale lei, onorevole ministro, ha fatto riferimento. È certo però che l'applicazione dell'articolo 17 crea 22 mila soprannumerari. I comandati all'insegnamento nelle scuole superiori in base al suo decreto di ottobre, successivamente convertito in legge, torneranno al loro posto, del quale sono titolari altri 22 mila insegnanti che hanno l'abilitazione e l'incarico a tempo indeterminato per l'anno scolastico 1973-74. Vorrei che mi si spiegasse in base a quale principio anche fisico sarà possibile far sedere due persone sulla stessa cattedra ! Sembra che di questo fatto non ci si renda conto. D'altra parte non si può dire agli incaricati pe ril 1973-74 che non hanno diritto di entrare nei ruoli, poiché hanno i requisiti richiesti, soltanto che al loro posto torneranno i titolari.

Il ministro ad un certo punto raccomanda ai provveditori che debbono essere destinatari dell'articolo 17 anche coloro i quali sono muniti di laurea abilitante. Ho avuto il piacere di chiedere all'onorevole ministro e ai suoi predecessori chi sono i « muniti » di laurea abilitante. Non c'è legge della Repubblica che consenta a chicchessia di concedere una laurea abilitante. C'è soltanto una legge per l'università calabrese che prefigurava questa possibilità; c'è stato successivamente un decreto del ministro Misasi, che consentì dei corsi con queste caratteristiche presso il magistero di Napoli. Il decreto tuttavia fu revocato dal ministro, il che non ha impedito a queste facoltà di concedere delle lauree abilitanti, senza che il ministro della pubblica istruzione abbia denunciato per falso i rettori. Anzi, è stato poi stabilito che coloro i quali sono in possesso di queste lauree debbono essere inclusi nelle graduatorie di insegnamento e entrare nei ruoli, anche se si tratta di un titolo che non esiste. A queste domande bisogna pur dare una risposta.

Il ministro dice che è stata data un'interpretazione la più estensiva possibile. Ebbene, nella legge non si parla della data del 31 agosto 1973, in cui la legge è stata promulgata. Noi non abbiamo fatto riferimento nemmeno alla promulgazione. Non è vero quindi che è stata data un'interpretazione estensiva. Lo spirito dell'articolo 17 era proprio quello di eliminare le graduatorie ad esaurimento, immettendo nei ruoli tutti coloro i quali potevano esserlo. In altri termini, non possiamo rimanere legati ad un problema di quantità.

Vorrei sapere comunque come risolverete il problema a partire dal 1° ottobre, quando avrete due persone per la stessa cattedra. Non ci si può fare la predica per i soprannumerari, quando si tenta di difendere un provvedimento che crea certamente 22 mila soprannumerari.

Il tema che mi preme riguarda la legge n. 468. Io ho sempre sentito dai ministri che si sono succeduti al dicastero della pubblica istruzione (il ministro Malfatti allora aveva un ambiente più ampio) che l'applicazione di tale legge era a buon punto. Perché non ci si dice quanti hanno ricevuto la nomina in base alla legge n. 468 ? Si tratta di pochissime migliaia. Lei, signor ministro, sa che lasciando il meccanismo della graduatoria non riusciremo mai a immettere molti insegnanti nei ruoli: la Corte dei conti giustamente vi consente le nomine, che provengono da una graduatoria, soltanto sulla base delle cattedre, non sui posti garantiti da quella legge. Non capisco perché si vuole impedire a coloro i quali hanno tutti i requisiti, essendo compresi

nella legge n. 468, di entrare nei ruoli. Sarebbe questa una spinta ad una applicazione piuttosto massiccia della graduatoria appunto della legge n. 468.

Non dubito delle intenzioni del ministro Malfatti, ma non è vero che si vuole tener conto della scuola. Io già prevedo che lei dal 1° ottobre prossimo, per il problema al quale ho accennato, dovrà venire alla Camera e proporre un nuovo decreto per l'inizio dell'anno scolastico. Questo non mi pare che rientri nella logica della quale il ministro si faceva sostenitore, nel senso che dobbiamo farci carico di collegare il discorso e i problemi del personale con quelli della scuola. In questo modo ci muoviamo esattamente nella direzione opposta, quanto meno in maniera piuttosto difforme da quando dichiarò in questa sede la sua disponibilità a trattare in sede legislativa la proposta di legge Giordano.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Precisai in quali termini esprimevo il mio assenso alla sede legislativa.

TEDESCHI. Lei disse che se fosse stato possibile avrebbe provveduto in via amministrativa. Gliene do atto.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi dichiaravo d'accordo con il problema sollevato dalla sua proposta di legge, da risolvere se possibile in via amministrativa e, comunque, in via legislativa.

TEDESCHI. L'immissione dei maestri comandati è postulata sia dalla proposta di legge Giordano, sia dalla proposta di legge di mia iniziativa. Lei questo lo ha recepito nell'ordinanza, come pure ha recepito la questione dei comandati degli istituti d'arte, in base al regio decreto del 1923. Ora, perché questi rientrano nell'articolo 17, mentre gli incaricati comandati alle scuole superiori non ci rientrano? Io credo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto sollevare molte riserve su questo modo di procedere.

L'articolo in discussione è giusto in quanto dà la possibilità di entrare in ruolo agli insegnanti abilitati della scuola materna statale; diventa più discutibile quando propone di far entrare nei ruoli coloro che non hanno l'abilitazione e che dovrebbero conseguirla successivamente, con il rischio di creare un precedente pericoloso.

È vero poi che la circolare – prego i colleghi di leggerla attentamente – è piena di eccezioni. Molti entrano nei ruoli senza avere l'abilitazione. Ci sono delle necessità per quanto riguarda questo personale, ma questo andrebbe bene se non si impedisse a chi ha i titoli richiesti dalla legge di entrare nei ruoli. Lei ad esempio dice che gli insegnanti di dattilografia che abbiano due insegnamenti, ma un'abilitazione soltanto, entrano nei ruoli; io a questo punto mi domando in quale insegnamento, in quello nel quale sono abilitati o nell'altro? Questo non si capisce. C'è tutta una serie di insegnanti che entreranno nei ruoli anche senza il titolo di studio. Capisco che questo è indispensabile nel caso degli istituti d'arte. Alla luce di questa situazione, non capisco perché dovremmo andare a scegliere solamente gli insegnanti della scuola materna, che al limite sono tre o quattromila, e togliere le possibilità offerte dall'articolo 17 agli incaricati non abilitati, i quali non hanno appunto l'abilitazione per il semplice fatto che il ministero non ha adempiuto i suoi doveri, tanto che c'è perfino una denunzia. In proposito, non capisco perché è stata indirizzata solo contro il suo predecessore e non anche contro di lei. Non abbiamo voluto consegnare anche lei all'onorevole Cattanei per questa questione!

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ci sono assolutamente i termini.

TEDESCHI. Questo è il caos nel quale dovremmo continuare a muoverci. Lei oggi ha ripetuto, in maniera più nebulosa delle altre volte, la sua disponibilità ad esaminare certi problemi in sede legislativa. In altre occasioni ha qualificato questo come un articolo 17-*bis*. In che cosa consiste questo articolo? Lei ha raggiunto delle intese con i sindacati da molto tempo. Dove si trova questo famoso articolo 17-*bis*? Mi sembra l'« Araba fenice ». Molti sindacati a mio avviso hanno avuto il torto di farle troppo credito per questo e si sono affannati a diffondere dovunque la notizia dell'arrivo di questo provvedimento. Da quello che lei ha detto questa mattina sembra che voglia perfino una mano per il concepimento di un provvedimento che è di là da venire.

Ora, è possibile, in un periodo che può essere notevole e interessante per molte cose, tranne che per la stabilità dei governi, credere a certe affermazioni? Se lei avesse riconosciuto che le proposte di legge Giordano ed altri e Tedeschi ed altri rappresentano in parte l'articolo 17-*bis* e avesse portato il suo disegno di legge in una settimana, con la possibilità quindi di arrivare al più presto ad una

conclusione, potrebbe anche essere accettabile che le categorie previste dall'articolo in discussione entrino in ruolo a partire dal 1975, come lei ipotizza. È una certezza che bisogna dare adesso.

Mi scuso con i colleghi se ho dovuto ricorrere a questo espediente di chiedere la parola sull'articolo 1 per esporre certi concetti. Il fatto è che abbiamo iniziato l'esame dell'articolato di un provvedimento, nel quale introduciamo delle correzioni che forse sono diventate indispensabili. C'è un consenso in tale direzione, ma non potrà manifestarsi perché consentire a queste categorie, dopo le dichiarazioni del ministro Malfatti, di entrare nei ruoli significa accettare un atto di discriminazione nei confronti di altre categorie e un limite all'interpretazione dell'articolo 17, con un danno per la scuola, oltre che per gli insegnanti.

Credo di avere pressoché matematicamente dimostrato che intanto in queste condizioni ci sarà la necessità di approvare un altro decreto per l'inizio dell'anno scolastico.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non so se mi è consentito rispondere all'onorevole Tedeschi; vorrei piuttosto chiarire alcuni punti per quanto riguarda l'articolo 1 dell'altro provvedimento.

Nell'esposizione fatta questa mattina non sono entrato – e ne ho detto le ragioni – nel merito del punto su cui si è soffermato l'onorevole Tedeschi: l'utilità. Ora non so se una discussione di questo tipo, così intrecciata, sia dal punto di vista del merito sia da quello della procedura, possa essere presa in considerazione per affrontare seriamente una questione del genere.

Mi sembra che in questo campo si trovino le maggiori difficoltà, perché molte non ve ne sono per quanto riguarda il provvedimento relativo alla scuola materna; anche sull'altro mi sembra che non ve ne siano: è sul punto specifico citato dall'onorevole Tedeschi che si trovano difficoltà.

TEDESCHI. I punti sostanzialmente sono due.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Voglio dire che non ci sono difficoltà sul problema di carattere più generale su cui l'onorevole Tedeschi, appartenendo all'opposizione, non poteva intervenire in modo diverso da come ha fatto; però, trasferire questa materia all'articolo 17-*bis*, significherebbe avere come conseguenza che oggi non arriveremmo alla soluzione del problema, e che per l'apertura del prossimo anno scolastico sarebbe necessario un altro decreto.

Si potrebbe forse evitare di procedere in questo modo, superando le schermaglie. Se mi è permesso dirlo, si tratta di un'anomalia abbastanza singolare; discutere su di una legge, mentre all'ordine del giorno è iscritto un altro provvedimento.

PRESIDENTE. Forse si tratta di procedura per incastro.

TEDESCHI. Riguardano la stessa materia.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non riguardano la stessa materia. Noi vogliamo accelerare i lavori per risolvere la questione in sede legislativa, evitando la rimessione in Assemblea; non possiamo andare avanti sulla scuola materna statale lasciando questo articolo ad un'altra seduta, per approfondire il nodo esistente negli altri provvedimenti su cui l'onorevole Tedeschi si è soffermato.

Dico questo perché i motivi addotti dal collega Tedeschi devono essere approfonditi, non si può fare di ogni erba un fascio, né si possono mettere tutti gli insegnanti su di uno stesso piano. È inutile insistere nel dire che, per la scuola materna ci troviamo di fronte all'applicazione dell'articolo 17, sia pure per analogia; non è vero: caso mai ci troviamo di fronte ad una vecchia disapplicazione della legge n. 444, con cui la problematica dell'articolo suddetto non ha niente a che vedere.

Oltre tutto l'onorevole Tedeschi, che è convinto di aver portato argomenti validi e consistenti, pensa ad una diversa misura legislativa per l'inserimento in ruolo della categoria – se comprendo bene – per motivi di ordine funzionale. Ci troviamo però di fronte a valori completamente diversi.

TEDESCHI. Mi sono stati forniti dall'onorevole Valitutti quando è stato emanato il decreto dell'anno passato.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che a questo punto una verifica tecnica sia necessaria per comprendere meglio i grossi problemi perché mi sembrerebbe singolare dover procedere senza un approfondimento. Non voglio dire che non se ne debba fare nulla, ma che l'argomento deve essere approfondito, altrimenti ci troveremmo in una situazione strana perché, dal punto di vista

della funzionalità, mentre da un lato avremo la presenza di una certa percentuale di soprannumerari nella scuola media, per il ritorno in quella sede degli utilizzati nella scuola superiore (alcune voci parlano di 22 mila unità), dall'altro ci si presenterà il problema rovesciato, nel senso che l'applicazione dell'articolo 17 crea soprannumerari nella scuola secondaria superiore, ed ampi vuoti nella scuola media.

Siccome non esistono problemi di natura analoga su questa questione, ed il discorso non può esaurirsi qui, perché rientrano in esso altri apprezzamenti che non voglio mettere fuori della porta, ed il ragionamento sulla funzionalità è stato notevolmente evidenziato (tanto da pensare alla possibilità di aprire ancora una volta l'anno scolastico con lo strumento del decreto, che inevitabilmente presenta dei lati negativi), forse non converrebbe soffermarsi su questi punti specifici, ma piuttosto cercare di concludere celermente i nostri lavori sul tema della scuola materna statale.

Per quanto riguarda infatti l'altro provvedimento, è indubbio che il nodo debba essere sciolto approfondendo la questione ed arrivando ad una definizione del problema. Per principio non ho nulla in contrario, però il significato dei dati in mio possesso è completamente rovesciato rispetto a quanto ha detto l'onorevole Tedeschi, rispetto ai dati di cui egli dispone, e credo che l'onorevole Tedeschi stesso, se fosse al mio posto, non potrebbe non manifestare delle perplessità di fronte a tanta confusione, a tali contraddizioni.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, l'onorevole ministro propone di proseguire l'esame del disegno e delle proposte di legge, in modo di arrivare al voto finale oggi stesso; di mantenere all'ordine del giorno le proposte di legge riguardanti la riforma dell'articolo 17, rinviandone però l'esame, al fine di consentire un approfondimento e di pervenire ad un'intesa.

TEDESCHI. Onorevole presidente, non è che ci possiamo rifiutare di approfondire l'argomento. Il ministro ha detto che occorre vedere collegati alla scuola certi aspetti funzionali. Ci sono tre grossi nodi da sciogliere. Ci sono i maestri non licenziabili, che hanno il posto e l'abilitazione (il diploma è abilitante). Vi è la questione dei fuori ruolo.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Dalla discussione emerge un problema di fondo: l'articolo 17-*bis* lo dobbiamo formulare e approvare oggi, oppure si accetta la dichiarazione di disponibilità del Governo? Mi si consenta di dire che formulare oggi l'articolo 17-*bis* non avrebbe molto senso.

PRESIDENTE. Dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro c'è una disponibilità del Governo a riconoscere alla Commissione la possibilità di redigere l'articolo 17-*bis* prima della chiusura dei lavori della Camera dei deputati.

MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ho espresso la disponibilità del Governo anche a un dibattito preparatorio con la Commissione, per l'approfondimento del provvedimento e per l'individuazione delle categorie che esso deve interessare. Non ho assunto l'impegno di formulare una regolare proposta prima delle ferie estive: ho detto che ci vuole ponderazione e tempo; vuol dire che se sarà possibile farlo prima sarà tanto meglio, altrimenti si farà dopo le ferie estive.

PRESIDENTE. I lavori del Parlamento continueranno fino ad agosto inoltrato. Il tempo a disposizione non è poco.

Gli onorevoli Castiglione e Canepa hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« I provvedimenti di nomina in ruolo di cui al presente articolo avranno corso successivamente al bando del primo concorso ordinario per insegnanti di scuola materna statale ».

Gli onorevoli Chiarante, Finelli e Pellegatta Maria Agostina hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974 » *con le altre*: « con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 1975 ».

CHIARANTE. L'emendamento non ha bisogno di molti chiarimenti. È stato suggerito dall'esigenza di cercare di porre riparo, almeno in parte, alle caratteristiche anomale di un provvedimento di questo genere, soprattutto se messe a confronto con quelle degli altri provvedimenti riguardanti l'immissione in ruolo del personale della scuola, di cui si è parlato anche questa mattina. Siamo di fronte ad un provvedimento che ha dietro di sé una situazione ben precisa: la legge n. 444 non è stata applicata da molti anni per quan-

to riguarda i concorsi di questo personale. La situazione è tale che non può non essere un motivo valido per esaminare un provvedimento di questo genere: non si può far ricadere sul personale la responsabilità di un'inadempienza che dura da tanti anni e che appartiene senza dubbio al Governo.

A questo punto, proprio perché si tratta di un provvedimento che tende a sanare una situazione così anomala, siamo di fronte a delle soluzioni anomale, come ad esempio questo tipo di meccanismo riguardante l'immissione in ruolo.

Vorrei che non si creasse il precedente di una immissione in ruolo che precede il corso di qualificazione per una doppia ragione: innanzitutto per i requisiti di serietà che debbono avere tali corsi, come ricordava il ministro Malfatti, per l'abilitazione del personale insegnante (mi sembra invece, da quanto si è detto, che l'immissione in ruolo preceda i corsi, anche se si afferma che si attenderà il compimento di questi ultimi dal punto di vista formale: in queste condizioni essi sono nella sostanza svuotati di significato); in secondo luogo e soprattutto in rapporto alle altre categorie, non si vede per quale motivo gli insegnanti di altre scuole, che non hanno potuto effettuare i corsi abilitanti in questi anni perché tali corsi non sono stati tenuti, non possono rivendicare l'immissione in ruolo con data anticipata. Ora, tenendo conto dell'esigenza di non danneggiare ulteriormente il personale delle scuole materne, che è stato già gravemente danneggiato in questi anni, ci adeguiamo a questo tipo di proposta, suggerendo però per lo meno che l'immissione in ruolo avvenga dal 1° gennaio 1975, cioè a partire dalla conclusione del corso.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La proposta dell'onorevole Chiarante è stata presentata anche al Senato. Capisco che formalmente quanto stabiliamo è anomalo; è giustificato però dal fatto che siamo tutti d'accordo nel senso di approvare un provvedimento di sanatoria per immettere nei ruoli tutti coloro che insegnano. L'unica soluzione possibile era questa. In effetti però i maestri entrano nei ruoli dopo aver superato il corso: siamo in perfetta armonia con le norme generali che hanno regolato l'immissione nei ruoli del personale della scuola materna.

Diamo la decorrenza del 1° settembre perché la scuola comincia appunto il 1° settembre 1974. Capisco la preoccupazione dell'onorevole Chiarante: sembra che gli insegnanti vengano prima immessi nei ruoli e poi conseguono il titolo partecipando ai corsi abilitanti, che non potremmo organizzare prima (il mese di settembre è molto vicino). D'altra parte, chi supererà i corsi, entrerà nei ruoli. In teoria ci potrebbero essere anche dei non ammessi; in pratica tutti coloro che insegnano utilizzeranno i posti che sono disponibili.

CHIARANTE. Si crea un certo tipo di aspettativa.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In teoria può anche darsi che qualcuno venga bocciato.

Il vero motivo per il quale prego l'onorevole Chiarante di non insistere nel suo emendamento è che il provvedimento è attesissimo. Se venisse approvato un emendamento, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato e l'approvazione finale verrebbe rinviata a settembre. So che il Senato ha un'agenda molto fitta di provvedimenti (il discorso sulla legge n. 1074, la proposta di legge Cervone sulle assemblee universitarie, e via dicendo). Non vedo come potremmo approvare il provvedimento per i primi di settembre.

La categoria lo sa. Il dibattito è stato affrontato al Senato. D'altra parte il metodo non è stato quello di presentare un testo già definito, sul quale le Commissioni avrebbero dovuto discutere, bensì quello di presentare un « canovaccio ». Abbiamo alla fine approvato un provvedimento, che ha trovato una certa soddisfazione in tutte le parti politiche.

CASTIGLIONE. Non ripeterò le ragioni che avevano giustificato la presentazione dell'emendamento. La nostra preoccupazione è proprio quella di non creare delle condizioni nelle quali si ripeta la situazione di precariato del personale insegnante ausiliario delle scuole materne statali, ma di creare lo stimolo perché parta il meccanismo dei concorsi ordinari. Il Governo ha risposto, impegnandosi ad indire un concorso per un terzo dei posti residui relativamente all'anno 1974-75, contestualmente al primo concorso speciale previsto dall'articolo 3. Di fronte a questo impegno, riteniamo opportuno ritirare l'emendamento, sostituendolo con un ordine del giorno, che impegna appunto il Governo a bandire il concorso ordinario contestualmente a quello previsto dall'articolo 3, comunque entro il 31 dicembre 1974.

BARDOTTI, *Relatore*. Desidero precisare, per quanto riguarda l'emendamento Chiaran-

te ed altri, che il parere del relatore è contrario per motivi di ordine tecnico, e non di sostanza, in quanto non sono contrario al merito, ma al fatto che esso sia stato presentato. Anch'io avrei infatti degli emendamenti da presentare, ma non lo faccio essendo la Commissione orientata nel senso di approvare il disegno di legge senza modifiche, onde evitare il rinvio al Senato.

BUZZI. Il gruppo della democrazia cristiana si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Bardotti. Per la stessa ragione da lui espressa, voterò contro l'emendamento Chiarante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Chiarante ed altri di cui è stata data lettura.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le assistenti non di ruolo in servizio senza demerito, con incarico annuale, nelle scuole materne statali nell'anno scolastico 1973-74 sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 1974, previo superamento di un corso della durata di trenta giorni.

Il corso, che avrà carattere seminariale e dovrà svolgersi entro il 31 dicembre 1974, è valido per il conseguimento dell'attestato di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Con decreto del ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti il programma del corso, le modalità relative alla sua organizzazione, nonché i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il primo concorso speciale previsto dall'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sarà bandito, entro il 31 dicembre 1974, per un contingente di posti pari a due terzi di quelli istituiti per l'anno scolastico 1974-75.

Il concorso di cui al precedente comma sarà per esame-colloquio e titoli, secondo modalità da stabilire con decreto del ministro della pubblica istruzione sentito il competente organo collegiale di governo della scuola a livello nazionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'organizzazione del corso di cui all'articolo 1, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provveditore agli studi. Essa è costituita:

a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato o libero docente, di pedagogia o di psicologia, o di un preside di ruolo di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzione di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;

d) di un ispettore o direttore delle scuole elementari statali;

e) di una insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva in servizio nel provveditorato agli studi.

L'onorevole Masullo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire i punti a), b), c), d), e) *con i seguenti:*

a) di un professore universitario, di ruolo o incaricato, di disciplina psicologica;

b) di uno psichiatra operante nei centri psico-pedagogici di enti locali e di altri enti pubblici;

c) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

d) di un professore ordinario di igiene e puericultura di scuola magistrale statale o di scienze naturali degli istituti magistrali statali;

e) di un'insegnante elementare preferibilmente munita di abilitazione all'insegna-

mento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale statale ».

MASULLO. Il mio emendamento è dettato dalla necessità, sia di correggere un meccanismo previsto dal disegno di legge, sia di dare un certo indirizzo generale al tipo di preparazione di cui dovrebbe essere in possesso un insegnante di scuola materna. Ancora una volta ci troviamo infatti di fronte alla configurazione di una commissione – che dovrebbe curare l'organizzazione del corso, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale – composta da persone con una esperienza e competenza relative in materia, perché sulla base della normativa in discussione nulla vieta, per esempio, che della commissione venga chiamato a far parte un professore universitario di materie pedagogiche che sia però uno studioso di storia della pedagogia, un teorico che ancora considera questa materia una scienza filosofica nel senso gentiliano. Un professore di questa impostazione culturale non credo possa rappresentare una garanzia per la preparazione di insegnanti di scuola materna, ai quali si richiedono in maniera specialissima cognizioni di carattere psicologico, e di applicazione pratica della pedagogia.

Propongo pertanto che venga ristretto al solo ambito dei professori universitari di discipline psicologiche la possibilità di far parte della commissione, e vorrei anche che non vi fossero liberi docenti, né presidi di istituti magistrali. Con il mio emendamento, prevedo invece la presenza, nella commissione, di uno psichiatra operante nei centri psico-pedagogici di enti locali e di altri enti pubblici, perché si tratta di persone con una specifica esperienza in materia.

Concludendo, il mio emendamento tende a sottolineare come il personale che lavorerà nella scuola materna debba essere dotato di una preparazione altamente specifica.

BARDOTTI, *Relatore*. In parte concordo con le valutazioni del collega Masullo, in parte sono contrario, nel senso che neppure io approvo il tipo di composizione della commissione, però non l'approvo per il motivo opposto a quello evidenziato dall'onorevole Masullo. Trattandosi infatti di verificare la capacità professionale di insegnanti che esercitano da anni, non mi sembra che il caso di scomodare dei docenti universitari; credo che le persone più qualificate a far questo siano i docenti della scuola elementare, gli unici che conoscono veramente gli insegnanti della scuola materna.

MASULLO. Ma qui si parla dell'organizzazione del corso e dello svolgimento di attività didattiche. C'è l'esigenza di una formazione, sia pure sommaria, che deve surrogare la formazione di fondo che è mancata.

BARDOTTI, *Relatore*. Io intendevo riferirmi al meccanismo della legge n. 477, nel senso che la commissione è composta del docente che la presiede, e di due persone provenienti dalla scuola che riceve.

Detto questo per inciso, sono contrario anche per il fatto che occorrerebbe inviare nuovamente il provvedimento al Senato.

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Masullo, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

L'organizzazione del corso di cui all'articolo 2, lo svolgimento delle attività didattiche e l'accertamento finale, sono curati da una commissione nominata dal provvedimento agli studi. Essa è costituita:

a) di un preside titolare di istituto magistrale statale o di scuola magistrale statale, con funzioni di presidente;

b) di un professore ordinario di pedagogia di scuola magistrale statale o di istituto magistrale statale;

c) di un professore d'igiene e puericultura di scuola statale di istruzione secondaria di secondo grado o di un medico scolastico;

d) di due insegnanti ordinarie delle scuole elementari statali, preferibilmente munite di abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia o di diploma di scuola magistrale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di

concetto in servizio nel provveditorato agli studi.

(*È approvato*).

ART. 6.

Per le nomine in ruolo previste dalla presente legge è consentita la deroga ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Castiglione e Canepa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

in sede di esame del disegno di legge n. 3000 relativo all'inquadramento in ruolo del personale insegnante ed assistente non di ruolo della scuola materna statale;

ritenuto che pur nella riconosciuta esigenza di dare soluzione alla situazione del personale attualmente in servizio, debba essere garantito per il futuro l'effettivo avvio delle normali forme di reclutamento del personale insegnante mediante i corsi ordinari,

impegna il Governo

ad indire contestualmente al primo concorso speciale previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n. 3000 e comunque entro il 31 dicembre 1974, anche il concorso ordinario per il residuo contingente di posti istituiti per l'anno scolastico 1974-75.

(0/3000/1/8)

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castiglione e Canepa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

ritenendo che la formazione delle insegnanti di scuola materna debba compiersi attraverso un ciclo di studi più lungo di quello attualmente previsto;

rilevando che indicazioni in tal senso risultano già dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, e dai decreti delegati emessi ai sensi della legge stessa;

reputando pertanto inopportuna una ulteriore diffusione di corsi triennali quali le scuole magistrali, anche perché ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444, costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per personale insegnante nella scuola materna anche il diploma dell'istituto magistrale;

invita il Governo

a non procedere, a partire dalla data odierna, ad alcun provvedimento di riconoscimento di scuole magistrali o di autorizzazione al rilascio del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

(0/3000/2/8)

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

CASTIGLIONE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Castiglione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Pellegatta Maria Agostina e Finelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

esaminato e discusso il disegno di legge n. 3000 predisposto dal Governo per l'inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale;

provvedimento che presenta tutti i limiti di una legge di sanatoria e la cui necessità ed urgenza derivano dalle disfunzioni e dalle inadempienze gravi e prolungate di cui si è resa responsabile l'amministrazione scolastica: mancata emanazione del regolamento di esecuzione della legge n. 444 del 1968, generale ritardo nell'applicazione della stessa, interpretazione ed attuazione distorta di alcune sue disposizioni;

affermata l'opportunità che il problema della scuola per l'infanzia sia affrontato organicamente;

considerato il processo d'invecchiamento subìto dalla legge n. 444 del 1968 a fronte del nuovo che è maturato in questi anni nel paese: il dilatarsi e il premere della domanda sociale, la consapevolezza diffusa dei caratteri nuovi da richiedersi all'istituzione, il movimento reale (comuni e regioni) che già tende ed opera per lo sviluppo e la riqualificazione della scuola dell'infanzia, l'accordo sindacati-governo del maggio 1973;

impegna il Governo

informato il Parlamento sullo stato della scuola dell'infanzia nel Paese:

ad un confronto e ad un dibattito che, sulla base dei progetti di legge già presentati e di altri che potranno essere presentati dai vari gruppi, fissino le linee di una normativa nuova in cui l'intervento dello Stato nel settore della scuola per l'infanzia sia configurato come risposta positiva ai diritti del bambino, alle esigenze della famiglia e ai doveri dello Stato stesso:

per un programma di unificazione e sviluppo della scuola pubblica;

per l'individuazione di un nuovo asse istituzionale;

per garantire il carattere scolastico dell'istituzione;

per instaurare un nuovo rapporto scuola pubblica-scuola privata a superamento di vecchie conflittualità.

(0/3000/3/8)

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non lo accolgo.

FINELLI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pellegatta Maria Agostina.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Castiglione, Biasini, Buzzi, Finelli, Santuz e Giordano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione della Camera dei deputati,

considerata la grave situazione di disagio creatasi tra il personale insegnante e non insegnante delle scuole materne gestite dall'ONAIRC per il mancato riconoscimento da parte del Governo del diritto a percepire l'assegno perequativo, pur deliberato dal consiglio dell'opera;

ritenuto che la legge regolatrice dell'ONAIRC prevede espressamente che al personale dipendente spetta lo stesso trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

che pertanto la rivendicazione del personale dipendente dell'ONAIRC ha fondamento;

impegna il Governo

a dare approvazione ed attuazione al provvedimento di concessione dell'assegno perequativo a favore del personale insegnante e non insegnante delle scuole materne gestite dall'ONAIRC.

(0/3000/4/8)

SMURRA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lo accolgo.

BIASINI. Vorrei sottolineare, nella commistione di argomenti che si è determinata con la procedura che abbiamo seguito, che mi paiono fondate le osservazioni formulate sull'applicazione dell'articolo 17, che non appare globale ed equa con riferimento a tutte le categorie. Penso che ci sia in tutti noi, quindi, la riserva di chiedere al Governo un impegno più preciso e più esplicito di quello assunto dal ministro in questa sede circa un approfondito esame del problema, che è stato impostato come nuovo articolo 17-*bis*. È necessario che il Governo in primo luogo venga celermente di fronte alla Commissione, per aprire un dibattito sui criteri di emanazione di un nuovo provvedimento e, in secondo luogo abbia un'apertura maggiore e assuma impegni più precisi in direzione di una soluzione integrale del problema, legata appunto alla applicazione del nuovo articolo 17-*bis*. Con questo spirito e soltanto per queste ragioni preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano al disegno di legge n. 3000.

RAUSA. A nome del gruppo democristiano ritengo che bisognerebbe prendere esempio dal modo col quale si è andati avanti in questa occasione per la scuola materna, per risolvere altri problemi urgenti e importanti. Il Governo ha dimostrato una piena disponibilità e tutti i gruppi hanno potuto recepire quanto concordato al Senato. Ora ci accingiamo ad approvare una legge attesa da tanti anni. È chiaro che le inadempienze, per quanto riguarda il mancato regolamento della legge n. 444, dovranno essere riconsiderate. Dobbiamo quindi rivolgere una raccomandazione non soltanto per quanto riguarda la riorganizzazione di tutta la scuola materna, a causa dell'immissione nei ruoli di insegnanti che svolgono la loro attività da tanti anni, ma anche per quanto riguarda l'edilizia scolastica, nel senso che essa deve essere considerata con molta attenzione nell'ambito delle riunioni che stiamo tenendo con la Commissione lavori pubblici.

La disponibilità del Governo ha trovato riscontro in una comprensione da parte di tutti i gruppi, sia alla Camera sia al Senato. Questo induce a sperare che anche per quanto ri-

guarda l'articolo 17 e gli sviluppi conseguenti alla sua applicazione ci potrà essere una collaborazione di questo genere, che noi auspichiamo comunque per tutti i lavori parlamentari.

CHIARANTE. Debbo ribadire non soltanto il disagio, ma anche tutte le perplessità e le preoccupazioni con le quali il gruppo comunista ha affrontato la discussione su questo argomento. Ha già chiarito in precedenza le ragioni che ci hanno indotto ad accettare la sede legislativa per questo provvedimento. Noi non vogliamo che il personale della scuola materna subisca dei danni da una situazione di gravi inadempienze, di cui il Governo reca le responsabilità.

Per queste ragioni anche nel voto finale ci limiteremo all'astensione su un provvedimento che ha il significato, appunto, di voler tenere conto della condizione in cui è stato posto il personale della scuola materna e dare a tale personale l'immissione nei ruoli, che gli è stata negata in questi anni dalla mancata effettuazione dei concorsi e più in generale da una serie di inadempienze nell'applicazione della legge n. 444.

Con l'astensione intendiamo sottolineare soprattutto i limiti che dobbiamo ravvisare nel provvedimento specifico, come sempre accade quando si approva una legge di sanatoria: in questi casi si finisce sempre per approvare disposizioni estremamente discutibili, che possono essere anche gravi nel senso di costituire un precedente per altre disposizioni analoghe.

Vorrei sottolineare anche, dato l'intreccio degli argomenti che si è verificato nella discussione di questa mattina fra la materia specifica degli insegnanti di scuola materna e quella più in generale dell'articolo 17, che le nostre preoccupazioni sono state aggravate dalle dichiarazioni esposte questa mattina dal ministro Malfatti. Ci sembra molto grave la non disponibilità del ministro nel senso di pervenire ad una soluzione dal punto di visto legislativo prima delle ferie per quanto riguarda l'articolo 17-*bis*. Questa è una grave discriminazione nei confronti di categorie di personale che a nostro avviso dovevano rientrare nella stessa dizione dell'articolo 17 attuale. È il caso dei maestri non licenziabili, incaricati a tempo indeterminato, degli insegnanti utilizzati nelle scuole secondarie superiori. Essi, in base ad una corretta interpretazione dell'articolo 17, avevano diritto all'ingresso nei ruoli. Si crea una discriminazione grave anche nei confronti di tutte quelle categorie di insegnanti di scuola media inferiore o superiore, che non hanno avuto la possibilità in questi anni di partecipare ai corsi abilitanti, perché non sono stati organizzati. C'è analogia fra questa materia e quella che abbiamo discusso questa mattina, tanto è vero che c'è stato un intreccio nella discussione. Giudichiamo molto grave la mancanza di disponibilità del Governo. Ci auguriamo che la discussione in sede legislativa di questa materia, che è già all'ordine del giorno, prosegua nelle prossime sedute della Commissione, in modo che con la responsabilità di tutti i gruppi si possa affrontare un argomento che riguarda molte categorie di insegnanti nel nostro paese.

CASTIGLIONE. Nel confermare il voto favorevole al provvedimento in discussione, richiamo brevemente le considerazioni che il gruppo socialista ha svolto, soprattutto rispetto all'esigenza di attribuire al disegno di legge la caratteristica di sanare una situazione preesistente, ma non quella di creare le condizioni per il riproporsi degli stessi problemi che abbiamo esaminato in questa sede.

Per quanto riguarda gli altri elementi sui quali si è incentrato il dibattito, dobbiamo esprimere anche noi delle preoccupazioni derivanti dal modo di interpretare ed applicare l'articolo 17 dello stato guridico degli insegnanti.

Confermiamo in questa sede la nostra posizione nel senso che è necessario pervenire con la massima rapidità alla soluzione dei problemi connessi all'interpretazione dell'articolo 17. In conclusione, è necessario che il disegno e le proposte di legge connesse all'articolo 17 siano rapidamente discusse e approvate in questa Commissione, prima delle ferie estive.

MASULLO. Preannuncio il mio voto contrario al disegno di legge, non certamente perché non mi renda conto dei problemi che riguardano il personale, quanto per sottolineare l'assoluta inaccettabilità del continuare con il metodo delle sanatorie, che ovviamente all'ultimo momento di un lungo processo divengono drammaticamente importanti. È un metodo che impedisce sistematicamente di affrontare i problemi nella loro organicità. Per questa ragione esplicita, che attiene al metodo, voterò contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (3000):

Presenti 26
Votanti 20
Maggioranza 11
Voti favorevoli 19
Voti contrari 1

Hanno dichiarato di astenersi 6 deputati.

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Pica ed altri (141), Patriarca (195), Janniello e Gava (495), Pica ed altri (559), Giordano ed altri (738), Roberti ed altri (2653), Aloi (2899).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bardotti, Bellisario, Bertè, Biasini, Buzzi, Caiazza, Canepa, Castiglione, Dall'Armellina, Giordano, Lindner, Masullo, Meucci, Picchioni, Rausa, Salvatori, Santuz, Spitella e Tedeschi.

Si sono astenuti:

Benedetti Tullio, Chiarante, Finelli, Giannantoni, Pellegatta Maria Agostina, Picciotto.

Sono in missione:

Miotti Carli Amalia e Reale Giuseppe.

La seduta termina alle 12,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO